

**ATTO N. DD 3007**

**DEL 03/08/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 213**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.  
**GESTORE:** OFFICINA FRATELLI BERTOLOTTI S.p.A.  
**SEDE LEGALE:** Via Milano 4, Volpiano (TO)  
**SEDE OPERATIVA:** Via Milano 4, Volpiano (TO)  
**ATTIVITA':**  
Codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>  
**POSIZIONE IMPRESA:** 002092  
**P. IVA:** 00480900018

## **IL DIRETTORE**

### **PREMESSO CHE:**

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED"2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*)

l'impresa Officina Fratelli Bertolotti S.p.A. (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in Via Milano 4 nel Comune di Volpiano, installazione esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale in data 31 ottobre 2019 (prot. n. 92583), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:

- **Codice 2.6** – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o*

*chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>*  
il progetto prevede una modifica delle vasche esistenti di trattamento superficiale di metalli che porta la capacità massima dell'impianto ad un volume complessivo di vasche di trattamento pari a 98 m<sup>3</sup>; a fronte del superamento della soglia di 30 m<sup>3</sup> di vasche di trattamento dall'allegato VII alla parte II del d.lgs. 152/06 l'attività ricade nella disciplina del Titolo III-bis del d.lgs. 152/06; inoltre a fronte del superamento della soglia di 30 m<sup>3</sup> di vasche di trattamento dall'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/06, è stato previsto l'assoggettamento a procedura di verifica di VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della l.r. 40/98 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/06;

con nota del 21/05/2020 (prot. 35288) è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06; il procedimento di verifica di VIA è stato coordinato con il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è stata, quindi, indetta la conferenza dei servizi in forma simultanea, unica per entrambi i procedimenti;

in data 23/06/2020 è stato effettuato dal responsabile del procedimento di AIA, un sopralluogo istruttorio presso l'installazione;

in data 30/06/2020 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi a cui hanno partecipato i responsabili del procedimento di AIA e di verifica ed il gestore dell'installazione;

la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento. Per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione inoltrata con nota prot. 45805 del 03/07/2020;

in data 06/07/2020 l'Impresa Officina Fratelli Bertolotti S.p.A. è stata esclusa dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 170-2498;

#### **ESAMINATO:**

la documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale del 31 ottobre 2019;

le successive integrazioni trasmesse con nota del 24 gennaio 2020 (prot. n. 6495) e con nota del 29 luglio 2020 (prot. 52591);

le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 23 giugno 2020;

i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (BRef) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:

- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;

- Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 01/10/2008;

#### **ACQUISITI:**

il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) sul piano di gestione delle acque meteoriche, trasmesso con nota del 03/07/2020 (ns. prot. 45880)

#### **DATO ATTO CHE**

si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Volpiano e dell'ASL TO4, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi, né hanno trasmesso valutazioni di merito;

non è stato possibile acquisire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

con nota prot. n. PG\_PR\_TOUTG\_Ingresso\_0211285\_20191206\_1575627886510 del 06/12/2019, è stata inviata alla Prefettura di Torino, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per la Società Officina Fratelli Bertolotti S.p.A.

#### **RILEVATO CHE:**

sono state correttamente espletate le forme di pubblicità previste dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento autorizzativo;

#### **VALUTATE:**

le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame

#### **CONSIDERATO CHE:**

sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

#### **ACCERTATA**

la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e s.m.i. e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa Officina Fratelli Bertolotti S.p.A. per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Milano 4 nel Comune di Volpiano, dell'attività IPPC:

- **Codice 2.6** – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>*
- 2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
- 3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- 4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore

#### **EVIDENZIA**

che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;

che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;

che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;

che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 richiesta alla Prefettura di Torino, evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività IPPC 2.6, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

#### **INFORMA**



Città metropolitana di Torino

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Volpiano, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO4 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.*

*Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.*

Torino, 03/08/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

# ALLEGATO A

## INDICE

<b>1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. CONDIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....</b>	<b>8</b>
<b>4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>9</b>
<b>4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI.....</b>	<b>10</b>
<b>5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE E METEORICHE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>12</b>
<b>5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>12</b>
<b>5.4 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....</b>	<b>13</b>
<b>6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....</b>	<b>13</b>
<b>7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE.....</b>	<b>14</b>
<b>8. EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>14</b>
<b>9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT.....</b>	<b>15</b>
<b>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....</b>	<b>15</b>
<b>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....</b>	<b>15</b>
<b>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....</b>	<b>16</b>

## 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
<b>codice 2.6</b> – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>	<b>98 m<sup>3</sup></b>

L'attività produttiva principale consiste nel **trattamento galvanico di superfici e zincatura a caldo di particolari metallici** utilizzati in linee elettriche di media e alta tensione, linee telefoniche e ferroviarie.

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- Arrivo e controllo dei particolari metallici da trattare
- Eventuali lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica
- Carico dei telai
- Pre-trattamenti superficiali (Sgrassatura, decapaggio, flussaggio)
- Zincatura a caldo
- Asciugatura
- Scarico dei telai
- Collaudo, montaggio
- Magazzino, spedizioni

La linea galvanica è costituita dalle seguenti vasche di trattamento:

Numero di vasche		Tipo di trattamento	Volume totale * [m <sup>3</sup> ]
1	da 14 m <sup>3</sup>	sgrassatura	14
5	da 14 m <sup>3</sup>	decapaggio	70
1	da 14 m <sup>3</sup>	flussaggio	14
<b>VOLUME COMPLESSIVO</b>			<b>98</b>

\* escluse le vasche di lavaggio

Sono inoltre presenti i seguenti impianti e attività accessorie:

- Reparto lavorazioni meccaniche e assemblaggio
- Laboratorio prove meccaniche
- Laboratorio prove elettriche

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i.*



---

## 2. CONDIZIONI GENERALI

---

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore. Le prescrizioni di carattere generale che fanno riferimento a sistemi di abbattimento, trattamento e depurazione delle emissioni (sia in atmosfera che nelle acque) si applicano ove questi siano presenti.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
  - f. la tenuta dei registri, indicati nella presente Autorizzazione, può essere di tipo informatico, salvo non sia espressamente richiesta la registrazione cartacea. Il Gestore deve comunque garantire l'accessibilità ai registri, informatici o cartacei, durante le operazioni di controllo.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare **attuazione agli adempimenti** richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'**effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti

potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Volpiano. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.
- Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui **può essere richiesta la non pubblicazione** di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
- riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - tutela della proprietà intellettuale;
  - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. A seguito dell'approvazione della **Variante "Seveso"** al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città Metropolitana di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. Tale comunicazione deve essere aggiornata in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.
14. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Volpiano e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque

- sotterranee o superficiali;
- le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
  - le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 4 del paragrafo 7 ;
  - ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata**, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla **comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del **Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006** (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il

Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della **volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.

6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
  - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
  - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

#### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
8. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto.
9. Deve essere tenuta traccia in apposito **registro degli interventi manutentivi e delle verifiche** effettuate sui sistemi di aspirazione e sugli elementi filtranti, riportando per ciascun intervento: la data, il punto di emissione, la fase produttiva, l'impianto/macchinario interessato dall'intervento, l'oggetto dell'intervento e il nominativo dell'operatore che ha effettuato la verifica/manutenzione.
10. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
11. Le **emissioni fuggitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.

#### 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo. Laddove non sia

possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.

13. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
17. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
18. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
19. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Volpiano, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report"
20. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "**emissioni trascurabili**" o "**inquinanti trascurabili**".

21. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tabella 4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO <sub>x</sub>	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	---
NH <sub>3</sub>	UNICHIM 632	
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V, Se, Zn, Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	---
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994
*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.		

#### 4.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

23. Con riferimento ai **camini E1 ed E2** il Gestore deve effettuare il primo rilevamento delle emissioni per la determinazione di tutti i parametri riportati nel "Quadro emissioni in atmosfera", **entro il 30 ottobre 2020**, ed inviare i risultati dell'autocontrollo nel report ambientale entro il 30 aprile 2021.



## QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

### VALORI LIMITI ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

N° CAMINO	PROVENIENZA	Portata <sup>1</sup> [Nm <sup>3</sup> /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante <sup>2</sup>	CONC. LIMITE [mg Nm <sup>-3</sup> ] a 0°C e 0,101 MPa	FLUSSO DI MASSA [kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup> di vasca <sup>3</sup> ]	ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
E1	Linea galvanica (sgrassaggio, decapaggio, flussaggio)	7000	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O) Cloro e i suoi composti (come HCl) Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> ) Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	5 5 15 100	0,015 0,015 0,045 0,300	Scrubber ad umido	Triennale
E2	Zincatura a caldo	18000	Cloro e i suoi composti (come HCl) Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> ) Polveri totali	5 15 5	0,090 0,270 0,090	Filtro a ciclone + Filtro a cartucce	Triennale
E3	n. 6 bruciatori vasca di zinco (potenza termica nominale totale pari a 0,48 MW)	--	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			--	--
E1m	Essiccatoio (camino di emergenza)	--	Emissioni trascurabili			--	--

<sup>1</sup>) La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

<sup>2</sup>) I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.

<sup>3</sup>) La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati

---

## 5. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

#### 5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento delle acque destinate ad utilizzi produttivi e igienico sanitario, avviene tramite acquedotto pubblico.

#### 5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE E METEORICHE

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue poiché le acque dei lavaggi vengono ricircolate alle vasche di trattamento e i bagni concentrati vengono smaltiti come rifiuto una volta esausti.

L'Azienda è autorizzata a scaricare i reflui igienici-sanitari e ad immettere le acque meteoriche in pubblica fognatura gestita da SMAT.

### 5.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere tutta la strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

### 5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

2. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dall'impianto, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:
  - acido cloridrico
  - zinco
  - reagenti utilizzati nei bagni di trattamento;
  - Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06
  - energia utilizzata (elettrica e termica)
  - rifiuti prodotti
  - indici di produzione (superficie trattata)
  - volumi dell'approvvigionamento idrico da acquedotto destinato al ciclo produttivo;
3. Il Gestore deve **conservare** per almeno 10 anni o comunque fino al riesame dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
4. Il Gestore deve comunicare i dati monitorati alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA

Piemonte entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti e Report”.

#### 5.4 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento defluiscono sul suolo ed una parte di esse è raccolto tramite rete fognaria interna e scaricato in fognatura SMAT.

5. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato con unitamente alla prima istanza di AIA.
6. Il Gestore deve garantire che le **aree esterne pavimentate** vengano mantenute pulite e senza depositi di materiali che potrebbero generare contaminazione delle acque meteoriche immesse in fognatura SMAT.
7. Il Gestore deve garantire che le **aree esterne non pavimentate** siano mantenute libere da depositi di materiali che potrebbero, in caso di dilavamento e/o di sversamenti accidentali, contaminare suolo e/o acque sotterranee.
8. Il Gestore deve garantire che nei casi di **sversamento accidentale** su superfici non scolanti, siano attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali tali da assicurare che l'eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito.
9. Il Gestore deve indicare in **apposito registro**, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

---

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

---

1. L'Impresa ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul **deposito temporaneo** nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i
2. Deve essere sempre presente in Azienda la **planimetria dello stabilimento** aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti sul suolo deve essere effettuato in aree **pavimentate e protette dagli eventi meteorici** nonché, qualora sussista il rischio di sversamenti, dotate di cordolatura perimetrale. Ciascuna area di stoccaggio deve essere dotata di apposita cartellonistica nella quale sia indicata la tipologia ed il codice CER dei rifiuti ivi stoccati .
4. Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in aree **pavimentate e protette dagli eventi meteorici** nonché, qualora sussista il rischio di sversamenti, dotate di cordolatura perimetrale.
5. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da **impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi** (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio

di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi derivanti dall'attività.

6. La **manipolazione dei rifiuti** deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
7. Ove possibile devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad **emissioni odorigene o pulverulente**
8. Il Gestore al fine di evitare eventuali danni ambientali **in caso di evento alluvionale**, deve attuare quanto indicato nella procedura operativa trasmessa con nota del 29/07/2020 (ns. prot. 52591)

---

## 7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.

---

## 8. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Volpiano ha approvato il Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 05/012005. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-18).	Città Metropolitana di Torino ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2-7)	Città Metropolitana di Torino ARPA Comune di Volpiano	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

**TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3-1)	Città Metropolitana di Torino	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione per ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della normativa di <b>prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti</b> , della normativa in materia di <b>valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica</b> (prescrizione n. 3.-4)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Comunicazione preventiva
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.-5)	Città Metropolitana di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b> (prescrizione n. 2.-14)	Città Metropolitana di Torino ARPA Comune di Volpiano	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2.-12)	Città Metropolitana di Torino ARPA	<b>Avviso immediato</b>
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione 2.-11)	Città Metropolitana di Torino ARPA	<b>Avviso immediato</b>

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-6)	Città Metropolitana di Torino ARPA	Entro le <b>otto ore</b> successive all'evento

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

**TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE**

Descrizione	Riferimenti
<b>Dati generali di produzione</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>quantitativo mensile di pezzi trattati o superficie lavorata o zinco, applicato</li> <li>piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sui sistemi di abbattimento, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto.</li> </ol>	paragrafo 2
<b>Consumi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06</li> <li>consumo acido cloridrico</li> <li>consumo zinco</li> <li>consumo di reagenti utilizzati nei bagni di trattamento;</li> <li>energia utilizzata (elettrica e termica)</li> </ol>	Paragrafo 2, 4 e 5
<b>Emissioni in atmosfera</b> <u>Monitoraggi in discontinuo</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel Quadro delle Emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al successivo capitolo Misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche);</li> </ol>	paragrafo 4
<b>Acque</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>quantitativi mensili di acqua prelevata da acquedotto e ricircolata</li> <li>quantitativo dei bagno esausti smaltiti</li> </ol>	paragrafo 5
<b>Rifiuti</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo, distinti per codice CER.</li> </ol>	paragrafo 6
Relazione sull'assoggettabilità alla <b>Dichiarazione E-PRTR</b> - il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione	prescrizione n. 9 paragrafo 2
<b>Versione pubblicabile del Report Ambientale</b> - solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico	prescrizione n. 8 paragrafo 2

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Volpiano

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.

In alternativa, può essere utilizzato il modello predisposto da ARPA Piemonte, reperibile sul sito internet di ARPA Piemonte ([www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "**Report Autocontrolli Emissioni**".